Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/0133(COD)

31.10.2023

EMENDAMENTI
119 - 388

Progetto di relazione
Marion Walsmann
(PE753.697v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001

Proposta di regolamento
(COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

Emendamento 119
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.	(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza. ***Il carattere non discriminatorio della concessione di licenze per i brevetti SEP da parte di qualsiasi titolare di brevetto, compresi coloro che partecipano a pool di brevetti, dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nell'attuazione del presente regolamento, al fine di promuovere il processo di normazione e l'innovazione nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 120
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.	(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati***, il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione***. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Or. en

Emendamento 121
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Mentre in molti casi relativi alle condizioni FRAND si svolgono negoziazioni in buona fede tra le parti intenzionate a partecipare, in altri casi i brevetti SEP divengono oggetto di procedimenti giudiziari. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire vantaggi sia ai titolari che agli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione, introducendo meccanismi studiati per affrontare due problematiche fondamentali: in primo luogo, situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP in modo irragionevole ritardano o rifiutano licenze a condizioni FRAND; e in secondo luogo, casi in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa della minaccia di un'azione inibitoria e di una mancanza di trasparenza.

Or. en

Emendamento 122
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un	(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un

utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.	utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti ***in vigore in uno Stato membro*** che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La competenza e la giurisdizione dell'Unione europea sono limitate ai brevetti europei. L'Unione non ha né giurisdizione né competenza per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

Emendamento 123
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il	(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il

successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) ***e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***.	successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti ***in vigore in uno o più Stati membri*** che sono ***stati dichiarati*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND).

Or. en

Emendamento 124
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere	(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere

autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty***, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***.	autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP ***o il titolare precedente dei brevetti SEP in questione*** si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty.

Or. en

Emendamento 125
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) È opportuno rafforzare il ruolo fondamentale delle organizzazioni di normazione nell'elaborazione e nella definizione di norme tecniche per le tecnologie interoperabili. Lo sforzo globale di collaborazione teso all'aumento di trasparenza dei brevetti SEP dovrebbe essere intensificato non solo attraverso gli obblighi di concessione di licenze a condizioni FRAND, ma anche grazie a una cooperazione valida tra le

organizzazioni di normazione e gli uffici dei brevetti competenti, affinché la dichiarazione di norme abbia un livello massimo di certezza del diritto con solida verifica del carattere essenziale fin dal principio della catena di valutazione.

Or. en

Emendamento 126
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso	***soppresso***

identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. fr

Emendamento 127
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, ***alcune procedure previste dal*** presente regolamento***, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate*** a casi d'uso identificati di	(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, ***il*** presente regolamento ***si applica solo*** a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o

determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND ***non*** danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.	inefficienze di rilievo.

Or. en

Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

Emendamento 128
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per ***alcuni casi d'uso delle*** norme***, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless,*** esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, ***con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando*** una notevole dipendenza reciproca e ***facendo*** maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono ***altri casi d'uso***, ***generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi)***, in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, ***nei*** quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di	(4) Per ***alcune*** norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, ***che determinano*** una notevole dipendenza reciproca e ***fanno*** maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono ***altre norme***, ***ad esempio quelle relative a Wi-Fi, HEVC e telefonia cellulare, tra cui LTE e 5G***, in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, ***per le*** quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente

licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a ***casi d'uso identificati di determinate*** norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a norme ***identificate*** o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

Motivazione

È importante che le norme relative alle comunicazioni wireless non siano escluse dall'ambito di applicazione.

Emendamento 129
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per alcuni casi d'uso delle norme***,*** ***ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless,*** esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a	(4) Per alcuni casi d'uso delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in

volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

Emendamento 130
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per alcuni casi d'uso delle norme***, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless,*** esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a	(4) Per alcuni casi d'uso delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in

volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

Motivazione

Si vuole applicare il regolamento a tutto il settore e non adattarlo ad alcuni settori industriali specifici. Esenzioni così esplicite comportano il rischio di una richiesta di altre esenzioni per altri settori specifici, il che dovrebbe essere evitato per garantire una determinata certezza del diritto nell'attuazione del presente regolamento. La parte operativa del regolamento già offre garanzie sufficienti per quanto riguarda le sfumature dell'attuazione del regolamento, a seconda dei fallimenti del mercato rilevati, senza che sia necessario prevedere un'esenzione esplicita.

Emendamento 131
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Vi sono già in atto strutture come

il sistema di brevetti unitari che comprende il "brevetto unitario", affidato all'UEB, che è un titolo giuridico che assicura una protezione uniforme a tutti i paesi che vi partecipano sulla base di uno sportello unico, fornendo enormi vantaggi in termini di costi e di riduzione degli oneri amministrativi, nonché il tribunale unificato dei brevetti che offre agli Stati membri un'unica giurisdizione specializzata in materia di brevetti.

Or. en

Emendamento 132
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) L'UEB dispone attualmente di un registro con un gran numero di informazioni relative ai brevetti europei, collegato al registro dei brevetti unitari, che contiene l'impegno dei titolari dei brevetti a concedere in licenza i brevetti a condizioni FRAND. I titolari dei brevetti SEP sono quindi già tenuti a concedere in licenza i brevetti a condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 133
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP	***soppresso***

dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Or. en

Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs

Emendamento 134
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore***, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno***. ***Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.***	(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore.

Or. fr

Emendamento 135
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di	(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di

investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per ***i fallimenti*** del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie ***nascenti*** e di casi d'uso ***emergenti***. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.	investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per ***le inefficienze*** del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie e di casi d'uso. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 136
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty. ***Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty.***	(7) La concessione di licenze a condizioni FRAND include la concessione di licenze esenti da royalty.

Or. en

Emendamento 137
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Poiché le norme esenti da royalty e aperte sono fondamentali nello sviluppo della nostra società digitale, anche per lo sviluppo di software aperti, impediscono il blocco da fornitore e altre barriere all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e soluzioni tecnologiche e assicurano una piena concorrenza di mercato e l'innovazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali norme, senza disincentivare al contempo i titolari di brevetti SEP dall'innovare e partecipare all'elaborazione di norme aperte in collaborazione.

Or. en

Emendamento 138
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La competenza e la giurisdizione dell'Unione europea sono limitate ai brevetti europei. L'Unione non ha né giurisdizione né competenza per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

Emendamento 139
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure.	(10) Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure. ***È pertanto necessario che la procedura proposta di determinazione delle condizioni FRAND abbia luogo parallelamente a tali procedure, ad eccezione dei casi in cui una PMI è coinvolta in qualità di convenuta.***

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 56, paragrafo 4.

Emendamento 140
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le misure del presente regolamento dovrebbero essere equilibrate e proporzionate e basarsi sugli strumenti esistenti e sulle migliori prassi a disposizione, evitando pertanto duplicazioni. Sono già state istituite

strutture pertinenti ed è opportuno basarsi su di esse. Sono già stati creati registri e banche dati dei brevetti che forniscono dati pertinenti e know-how sulle procedure dei brevetti e sono gestiti presso l'ufficio europeo dei brevetti. Ciò vale anche per il tribunale unificato dei brevetti che ha introdotto un centro di arbitrato e mediazione dei brevetti dedicato. Per avvalersi di queste competenze, l'ufficio europeo dei brevetti dovrebbe essere incaricato dei compiti del nuovo centro di competenza, ovvero di creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP, istituire e gestire gli elenchi di valutatori e conciliatori, creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP, istituire e gestire il processo per la determinazione delle condizioni FRAND, offrire corsi di formazione ai valutatori e ai conciliatori, amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate, migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni, offrire corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP alle PMI, condurre studi e qualsiasi altra attività necessaria a sostenere gli obiettivi del presente regolamento, sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP, compresa la concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore. L'ufficio europeo dei brevetti dovrebbe individuare una procedura per gli uffici nazionali dei brevetti affinché possano offrire consulenza tecnica all'attività del centro di competenza.

Or. en

Emendamento 141
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***Per facilitare l'attuazione del presente regolamento***, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È ***necessario*** dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti.	(12) ***In qualità di agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale***, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza ***e agevolare l'attuazione del presente regolamento***. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È ***fondamentale*** dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere ***efficacemente*** i suoi compiti.

Or. en

Emendamento 142
Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***Per facilitare l'attuazione del presente regolamento***, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti.	(12) ***Fatte salve le competenze dell'Ufficio europeo dei brevetti***, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti.

Or. fr

Emendamento 143
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio ***dell'Unione europea per la proprietà intellettuale*** (***EUIPO***) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'***EUIPO*** dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti.	(12) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'ufficio ***europeo dei brevetti*** (***UEB***) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'***UEB*** dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti. *(La sostituzione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con l'ufficio europeo dei brevetti (UEB) si applica all'intero testo.)*

Or. en

Emendamento 144
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri***, compresi i risultati della verifica***	(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, i pareri, le relazioni, la

del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di ***un sistema di verifica del carattere essenziale e dei*** processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai ***valutatori del carattere essenziale e ai*** conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Motivazione

Eliminazione dei risultati della verifica del carattere essenziale per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. È opportuno includere nel registro la verifica del carattere essenziale derivante dalla decisione definitiva di un organo giurisdizionale competente.

Emendamento 145
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro	(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro

elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale ***e dei processi per il calcolo della royalty aggregata*** e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri ***sulle royalty aggregate e*** sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.	elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 146
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il centro di competenza dovrebbe	(13) Il centro di competenza dovrebbe

istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema ***di verifica del carattere essenziale e dei processi*** per ***il calcolo della royalty aggregata e*** la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema per la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Emendamento 147
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il registro e la banca dati elettronica dovrebbero servire come punti di riferimento primari per gli utenti, fornendo informazioni a titolo gratuito e

	di facile accesso sui brevetti SEP. Le informazioni rese accessibili non dovrebbero essere soggette alle condizioni di concessione delle licenze, affinché possano essere utilizzate liberamente. Il registro gestito dal centro di competenza dovrebbe offrire un livello elevato di certezza del diritto e garantire facile accesso ai membri del pubblico, affinché diventi un riferimento nel settore nel prossimo futuro.

Or. en

Emendamento 148
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) È opportuno che la Commissione chiarisca nel corso della sua valutazione le regole di coesistenza tra il registro gestito dal centro di competenza dell'EUIPO e gli altri registri dei brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 149
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i	(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i

portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati***, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND***.	portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati.

Or. en

Emendamento 150
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle ***verifiche del carattere essenziale e le*** relazioni non riservate sulle determinazioni delle	(14) Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND.

condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il nuovo articolo 28 bis sul processo di conciliazione.

Emendamento 151
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 152
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche ***il titolare*** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.	(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche ***i titolari*** dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento ***e gli utilizzatori dei brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione della norma nei propri prodotti***. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Or. en

Emendamento 153
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono	***soppresso***

pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori

di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

Emendamento 154
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari ***e/o*** gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un	(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari ***e*** gli utilizzatori di brevetti SEP ***e gli altri portatori di interessi della catena del valore*** dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza

processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

Emendamento 155
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP,	(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP,

alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un ***conciliatore*** che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del ***conciliatore*** consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.	alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un ***panel di conciliatori*** che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del ***panel di conciliatori*** consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.
	Or. en

Emendamento 156
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Dopo la notifica di una norma ***oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata,*** il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.	(18) Dopo la notifica di una norma il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 157
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. In caso di registrazione tempestiva, i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere in grado di riscuotere le royalty e chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione.	(19) Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. In caso di registrazione tempestiva, i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere in grado di riscuotere le royalty e chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione***, purché il loro importo sia fissato in conformità delle condizioni di determinazione FRAND stabilite nel presente regolamento***.

Or. fr

Emendamento 158
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presente disposizione conferisce all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che vanno a sostituire le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. Non è stato portato alcun caso per giustificare una limitazione o un ostacolo all'esercizio di diritti fondamentali (ad esempio i diritti di proprietà intellettuale o il diritto di accesso agli organi giurisdizionali: cfr. articoli 16, 17, 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Il rispetto dell'accordo TRIPS dell'OMC è prescritto anche dall'UE unitamente ai suoi Stati membri. La disposizione è inoltre in contrasto con l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE).

Emendamento 160
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione conferirebbe all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che sostituirebbero le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e del tribunale unificato dei brevetti. Vi sarebbe il rischio di aumentare l'incertezza del diritto, anche per quanto riguarda l'applicazione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE).

Emendamento 161
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.	(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione ***dei propri brevetti che sono essenziali per una norma*** dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.

Or. en

Emendamento 162
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) I titolari di brevetti SEP hanno l'obbligo di concedere licenze a condizioni FRAND e, pertanto, non devono fare discriminazioni negando la concessione di una licenza a un licenziatario disposto ad accettare i termini di una licenza a condizioni FRAND, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore.

Or. en

Emendamento 163
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Indipendentemente dalla posizione in cui opera un potenziale licenziatario all'interno della catena di approvvigionamento, un titolare di brevetti SEP non può negare la concessione di una licenza a condizioni FRAND a nessuna parte che ne faccia richiesta, in relazione a qualsiasi norma per la quale il titolare dei brevetti SEP o il titolare precedente ha assunto un impegno FRAND.

Or. en

Motivazione

È fondamentale sottolineare che le licenze per tutti i brevetti SEP con impegni FRAND dovrebbero essere messe a disposizione di qualsiasi parte che richieda una licenza a condizioni FRAND, a prescindere dalla sua posizione all'interno della catena di approvvigionamento.

Emendamento 164
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati ***entro sei mesi*** per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. ***Il mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro.***	(22) I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati ***annualmente*** per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 165
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne	(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne

l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.	l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. ***Un'annotazione di qualsiasi modifica apportata al registro dei brevetti SEP dovrebbe essere resa pubblica per preservare la trasparenza.***

Or. en

Emendamento 166
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ***o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento***.	(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro***. Per preservare la trasparenza, le informazioni relative alle modifiche della registrazione SEP sono conservate***.

Or. en

Motivazione

Eliminazione dei risultati della verifica del carattere essenziale per coerenza con la nuova

proposta di procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 167
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ***o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento***.	(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione conferisce all'EUIPO, un ente amministrativo dell'UE, poteri che vanno a sostituire le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ovvero ne elimina ogni valore).

Emendamento 168
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire una qualità ancora	***soppresso***

più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Or. en

Emendamento 169
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 170
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.	(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti ***e imparziali*** selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Or. en

Emendamento 171
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 172
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 173
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo	***soppresso***

di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Or. en

Emendamento 174
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 176
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) La procedura tecnica di conciliazione potrebbe altresì aiutare le parti a discutere i dettagli tecnici pertinenti per le loro specifiche negoziazioni per la concessione di licenze, ad esempio in che modo il portafoglio di brevetti SEP si collega al prodotto specifico e/o all'attuazione del servizio. I processi sarebbero simili alle attuali prassi di settore: a seguito della sottoscrizione di un accordo di riservatezza reciproco fornito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP forniscono un campione pertinente di tabelle di rivendicazione per le famiglie di brevetti che offrono in licenza. Nel caso in cui il licenziante/titolare di brevetti SEP che fa valere i relativi diritti brevettuali è una PMI, il centro di competenza offre consulenza alla PMI in merito alla valutazione e all'esercizio dei suoi diritti di proprietà intellettuale. È opportuno consentire alle parti di includere nella procedura consulenti tecnici esterni.

Or. en

Motivazione

La procedura si propone di incentivare le negoziazioni in buona fede e agevolare gli aspetti tecnici della concessione di licenze per brevetti SEP. È importante tutelare le informazioni riservate da entrambe le parti, ma queste dovrebbero altresì essere in grado di utilizzare la relazione fornita dal conciliatore tecnico, nei limiti stabiliti dall'accordo di riservatezza reciproco, in ulteriori discussioni per la conclusione della concessione della licenza per i brevetti SEP.

Emendamento 177
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 178
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 179
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.	(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro***, a meno che i portatori di interessi pertinenti non forniscano elementi di prova sufficienti al valutatore in merito a potenziali inesattezze di tale verifica del carattere essenziale***.

Or. en

Emendamento 180
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) La procedura tecnica di conciliazione non dovrebbe durare più di cinque mesi, salvo diverso accordo tra le parti, e dovrebbe essere proposta separatamente o in combinazione con la procedura di determinazione delle

condizioni FRAND. La tempistica complessiva per la procedura combinata non dovrebbe superare i nove mesi previsti dall'articolo 37, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Come previsto nel considerando 36, è importante garantire che i diritti delle parti siano rispettati e allo stesso tempo sufficientemente rapidi per evitare ritardi irragionevoli nella conclusione della concessione delle licenze.

Emendamento 181
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Il ruolo dei pool di brevetti, compresi quelli creati dagli utilizzatori di brevetti SEP, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione al fine di valutarne il beneficio una volta in vigore il presente regolamento, segnatamente in termini di incidenza sulla competitività nel mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 182
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È opportuno che i valutatori operino in modo indipendente, nel rispetto del regolamento di procedura e del codice di condotta che saranno stabiliti dalla Commissione. Il titolare di un brevetto	***soppresso***

SEP potrà chiedere una valutazione inter pares prima che sia emesso un parere motivato. I risultati della verifica del carattere essenziale non saranno oggetto di ulteriori revisioni, tranne qualora il brevetto SEP sia oggetto di una valutazione inter pares. I risultati della valutazione inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale, a individuare e porre rimedio alle carenze e a migliorare la coerenza.	

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 183
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) È opportuno che i valutatori operino in modo indipendente, nel rispetto del regolamento di procedura e del codice di condotta che saranno stabiliti dalla Commissione. Il titolare di un brevetto SEP potrà chiedere una valutazione inter pares prima che sia emesso un parere motivato. I risultati della verifica del carattere essenziale non saranno oggetto di ulteriori revisioni, tranne qualora il brevetto SEP sia oggetto di una valutazione inter pares. I risultati della valutazione inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale, a individuare e porre rimedio alle carenze e a migliorare la coerenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 184
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dovrebbe quindi essere risolta dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 185
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o	***soppresso***

negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dovrebbe quindi essere risolta dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.	

Or. en

Emendamento 186
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 187
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eliminazione per coerenza con la nuova proposta di procedura tecnica di conciliazione. Cfr. la proposta dei nuovi considerando da 24 a 27 e del nuovo titolo V.

Emendamento 188
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Alla luce della complessità e della specificità tecnica insite nelle negoziazioni relative ai brevetti SEP, è fondamentale istituire una "procedura tecnica di conciliazione" strutturata, agevolando in tal modo discussioni maggiormente ottimizzate, trasparenti ed efficienti tra le parti interessate. Tale procedura specializzata è organizzata e supervisionata dal centro di competenza, che assicura che sia i titolari che gli

utilizzatori di brevetti SEP dispongano di una piattaforma di negoziazione equa e adeguata.

Or. en

Motivazione

New proposal to introduce a technical conciliation procedure to support stakeholders with the technical discussions in relation to SEP licensing. The procedure should be mandatory where an SME is involved in SEP licensing upon the request of such SME, either as a SEP holder or SEP implementer. The procedure should be available on a voluntary basis upon mutual agreement for non-SMEs if they believe it can help facilitating ongoing technical discussions. Non-SMEs involved in SEP licensing often have the resources and expertise to navigate such discussions and making the technical conciliation procedure mandatory for them could result in unnecessary steps and be counterproductive. Therefore, the procedure should be made available on a voluntary basis for these (non-SMEs) parties.Combined with the training and general advice provided by this competence centre for SMEs (e.g., as foreseen in Article 3), the technical conciliation procedure could help SMEs gain more experience and a better understanding of the more technical aspects of SEP licensing, both as implementer and as SEP holder. The procedure could also make participation in standard development more attractive for SMEs (in line with other Union policies and as foreseen in Recital 2), as they would have support to license their SEPs without incurring excessive costs. Finally, the procedure could also help the competence centre to gain valuable experience in the different technical aspects that are important in the SEP licensing context.

Emendamento 189
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) La procedura tecnica di conciliazione ha lo scopo di mediare nelle controversie consentendo alle parti di presentare i propri punti di vista in merito agli aspetti tecnici fondamentali per le negoziazioni per la concessione di licenze per brevetti SEP. Con la nomina di un conciliatore tecnico qualificato dal proprio elenco, il centro di competenza assicura che le discussioni siano condotte con competenza tecnica e da una prospettiva equilibrata, aspetti fondamentali per il raggiungimento di

condizioni di licenza reciprocamente accettabili.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 18.

Emendamento 190
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 quater) Per conservare l'inclusività e l'efficacia della presente procedura, la disposizione è concepita per la partecipazione delle PMI, in qualità di titolari o di utilizzatori di brevetti SEP, garantendo loro il diritto di richiedere tale procedura obbligatoria. Viceversa, enti diversi dalle PMI possono optare per questa procedura sulla base di un mutuo consenso, rafforzandone il ruolo di strumento versatile per la risoluzione delle controversie e contribuendo ai rinnovi degli accordi di licenza. La procedura è concepita per essere efficiente in termini di tempo, con una durata massima di cinque mesi per un processo autonomo e non superiore a nove mesi nella versione combinata con la procedura di determinazione delle condizioni FRAND, come stabilito dall'articolo 37, paragrafo 1. Tale disposizione assicura che le parti interessate siano incentivate a favore di un impegno vantaggioso e costruttivo, riducendo al minimo potenziali ritardi nel raggiungimento degli accordi di licenza.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 18.

Emendamento 191
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 quinquies)La procedura si fonda su discussioni tecniche dettagliate in cui le parti controllano la pertinenza del portafoglio di brevetti SEP rispetto ai loro prodotti o servizi specifici. Il centro di competenza fornisce le risorse necessarie, compresi un accordo di riservatezza reciproco e assistenza alle PMI, assicurando pertanto che le negoziazioni si basino su una comprensione approfondita dei brevetti in questione. Al termine della procedura, il conciliatore tecnico redige una relazione completa, che illustra in dettaglio le discussioni e le argomentazioni, e formula una raccomandazione basata sulle deliberazioni. Pur mantenendo il carattere riservato ai sensi dall'accordo di riservatezza reciproco, tale relazione è ammissibile nelle successive procedure di determinazione delle condizioni FRAND o nel contenzioso derivante, garantendo continuità e un riferimento alle conoscenze acquisite durante la conciliazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 18.

Emendamento 192
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 sexies) Per le PMI la procedura è particolarmente vantaggiosa se combinata con ulteriore formazione e risorse fornite dal centro di competenza. Migliorando la loro comprensione della concessione di licenze per brevetti SEP e riducendo gli oneri finanziari attraverso tasse ridotte o servizi pro bono, le PMI si trovano in una posizione migliore per impegnarsi nell'elaborazione di norme, allineandosi pertanto con gli obiettivi più ampi dell'Unione di innovazione tecnologica e partecipazione delle PMI. Inoltre, l'applicazione coerente della procedura tecnica di conciliazione consente al centro di competenza dell'EUIPO di acquisire competenze preziose in vari ambiti tecnici relativi alla concessione di licenze per brevetti SEP. La conoscenza acquisita è funzionale per l'affinamento degli approcci e delle metodologie del centro, contribuendo in ultima analisi a una gestione più sofisticata e informata delle questioni relative ai brevetti SEP.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 18.

Emendamento 193
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque ***e*** ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.	(31) Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque***,*** ragionevoli ***e non discriminatorie*** e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

Or. en

Emendamento 194
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.	(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali ***e imparziali*** di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 195
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che	***soppresso***

coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 196
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. ***L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.***	(33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP.

Or. en

Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the

current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

Emendamento 197
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) ***La*** determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa ***avviare*** un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima ***di iniziare*** il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.	(33) ***Nel caso in cui una o più parti avviino una procedura di*** determinazione delle condizioni FRAND***, questa*** rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa ***esperire*** un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima ***che*** il corrispondente procedimento giudiziario ***possa proseguire*** non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 198
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. ***Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo,*** la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo ***prima della fase contenziosa*** o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. ***La parte o*** le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.	(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo ***e risolvere eventuali contenziosi in corso*** o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. Le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

Motivazione

Una prosecuzione unilaterale non è utile considerato che non avrà alcuna possibilità di essere accettata dalla parte in disaccordo. Sembra inopportuno introdurre misure punitive nel presente regolamento.

Emendamento 199
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e	(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e

impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito ***di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale*** della determinazione delle condizioni FRAND***. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND***. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

Emendamento 200
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura ***e impegnarsi a rispettarne l'esito***. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND ***o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione***, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni	(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND

FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura ***per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito*** dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.	dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

Emendamento 201
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il	***soppresso***

suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Or. en

Emendamento 202
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della*** determinazione delle condizioni FRAND ***dovrebbe avere il***	(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti ***di affrontare le questioni di violazione e validità dei brevetti SEP***. ***Pertanto, la*** determinazione delle condizioni FRAND

diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe ***inoltre*** poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ***ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND***. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. ***Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.***

avviene parallelamente a eventuali procedimenti giudiziari, a eccezione dei casi in cui è coinvolta una PMI in qualità di convenuta. Ciascuna delle parti dovrebbe poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure.

Or. en

Emendamento 203
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ***ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND***. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica	(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche

del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. ***Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.***

al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure.

Or. en

Emendamento 204
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna ***a rispettare l'esito della*** determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il	(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna ***nella*** determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire

livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ***ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND***. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.	la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Or. en

Emendamento 205
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un ***conciliatore*** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo	(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un ***panel di tre conciliatori*** dall'elenco istituito a tale scopo***. Ciascuna parte seleziona un conciliatore, che di concerto selezionano un terzo conciliatore***. In caso di disaccordo, la scelta del ***terzo*** conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il

sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.	periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze***, a meno che entrambe le parti non concordino una proroga***. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 206
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un ***conciliatore*** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del ***conciliatore*** spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze, a meno che entrambe le parti non concordino una proroga. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.	(36) Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un ***panel di conciliatori*** dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta ***dei membri*** del ***panel di conciliatori*** spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze, a meno che entrambe le parti non concordino una proroga. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 207
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti ***o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND***.	(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la proposta secondo cui entrambe le parti debbano concordare sul fatto di portare avanti la determinazione delle condizioni FRAND. Si intende evitare qualsiasi prosecuzione unilaterale.

Emendamento 208
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Una volta nominato il ***conciliatore***, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.	(37) Una volta nominato il ***panel di conciliatori***, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 209
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il ***conciliatore*** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il ***conciliatore***, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.	(38) Il ***panel di conciliatori*** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il ***panel di conciliatori***, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Or. en

Emendamento 210
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il ***conciliatore*** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il ***conciliatore***, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado	(38) Il ***panel di conciliatori*** dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il ***panel di conciliatori***, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.	Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Or. en

Emendamento 211
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del conciliatore, l'altra parte può ***chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare***.	(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del conciliatore ***e la formulazione di un parere vincolante***, l'altra parte può ***deferire la controversia all'EUIPO***.

Or. fr

Emendamento 212
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del ***conciliatore***, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il ***conciliatore*** adotti una raccomandazione per la determinazione	(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del ***panel di conciliatori***, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il ***panel di conciliatori*** adotti una raccomandazione

delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.	per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.

Or. en

Emendamento 213
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del ***conciliatore***, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il ***conciliatore*** adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.	(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del ***panel di conciliatori***, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il ***panel*** adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.

Or. en

Emendamento 214
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni	(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni

FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il ***conciliatore*** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.	FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il ***panel di conciliatori*** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

Or. en

Emendamento 215
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il ***conciliatore*** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.	(40) Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il ***panel di conciliatori*** o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

Or. en

Emendamento 216
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al termine della procedura, il conciliatore dovrebbe presentare una proposta di ***raccomandazione*** delle condizioni FRAND. ***Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il conciliatore dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.***	(41) Al termine della procedura, il conciliatore dovrebbe presentare una proposta di ***determinazione vincolante*** delle condizioni FRAND.

Or. fr

Emendamento 217
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al termine della procedura, il ***conciliatore*** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la	(41) Al termine della procedura, il ***panel di conciliatori*** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la

proposta, il ***conciliatore*** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.	proposta, il ***panel di conciliatori*** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

Or. en

Emendamento 218
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al termine della procedura, il ***conciliatore*** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il ***conciliatore*** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da	(41) Al termine della procedura, il ***panel di conciliatori*** dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il ***panel di conciliatori*** dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da

riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.	riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.

Or. en

Emendamento 219
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti[39]. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce	***soppresso***

informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti[40].

[39] Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

[40] La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C‑317/08 a C‑320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C‑75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 220
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti[39]. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delcondizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti[40].	***soppresso***

[39] Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

[40] La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C‑317/08 a C‑320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C‑75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 221
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano	***soppresso***

pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE[41], una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.

[41] Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C‑75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

Or. en

Emendamento 222
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. ***In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE[41], una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.***	(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto.
[41] Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.	

Or. en

Emendamento 223
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Nel determinare ***le royalty aggregate e*** le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, ***nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento,*** delle linee direttrici orizzontali[42] e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"[43]. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla ***royalty aggregata*** o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.	(44) Nel determinare le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, delle linee direttrici orizzontali[42] e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"[43]. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla ***determinazione delle condizioni FRAND*** o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.
[42] Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).	[42] Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).
[43] Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).	[43] Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 224
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ***ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale*** e ***la*** conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. ***I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano.*** Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.	(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio ***riduzioni o esenzioni per le*** tasse amministrative e ***le tasse in materia di*** conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione. Le PMI titolari di brevetti SEP dovrebbero beneficiare della consulenza tecnica sulle modalità di concessione in licenza dei propri brevetti SEP.

Emendamento 225
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte ***e*** la possibilità di beneficiare di tasse ridotte ***per le verifiche del carattere essenziale*** e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. ***I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano***. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.	(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte***,*** la possibilità di beneficiare di tasse ridotte e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Or. en

Emendamento 226
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. ***Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP,*** le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero ***comunque*** agevolare la concessione di licenze per ***i loro*** brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.	(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero ***inoltre*** agevolare la concessione di licenze per ***le PMI titolari di*** brevetti SEP***, al fine di garantire un rendimento equo dei loro investimenti e promuovere la partecipazione delle PMI all'elaborazione delle norme***. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio ***minori oneri amministrativi,*** tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea ha attivamente promosso e finanziato la partecipazione delle PMI europee ai processi volti a elaborare le norme dell'UE e a brevettare le loro invenzioni. Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con tale imperativo politico e dovrebbe cercare di promuovere le ambizioni tecnologiche europee, anche favorendo la crescita dei Campioni tecnologici europei.

Emendamento 227
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Al fine di ***integrare alcuni elementi non essenziali*** del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ***agli elementi da iscrivere nel registro,*** alla determinazione delle pertinenti norme ***esistenti*** o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che ***non*** esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(47) Al fine di ***inquadrare e sviluppare correttamente l'ambito di applicazione*** del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione delle pertinenti norme o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[44] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[44] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione solo le norme e i casi d'uso futuri che danno origine a inefficienze.

Emendamento 228
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori***. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares***. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[45].	(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[45].
[45] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri	[45] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 229
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. ***È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP.*** È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[45].	(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[45].

[45] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[45] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

Emendamento 230
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. ***È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in***	(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e

vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[45].	del Consiglio[45].
[45] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[45] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione solo le norme e i casi d'uso futuri che danno origine a inefficienze.

Emendamento 231
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio***[46]*** dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per il calcolo delle royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND.	(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per il calcolo delle royalty aggregate***, la procedura tecnica di conciliazione*** e la determinazione delle condizioni FRAND.

[46] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 232
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per ***il calcolo delle royalty aggregate e*** la determinazione delle condizioni FRAND.	(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per la determinazione delle condizioni FRAND.
[46] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).	[46] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 233
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una procedura per valutare il carattere essenziale dei brevetti SEP registrati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 234
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una procedura ***per valutare il carattere essenziale dei brevetti SEP registrati***;	(c) una procedura ***tecnica di conciliazione***;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova di procedura tecnica di conciliazione. La procedura di valutazione inter pares non esisterebbe più.

Emendamento 235
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento si applica solo ai brevetti in vigore dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per garantire certezza del diritto, la proposta di regolamento dovrebbe applicarsi solo alle norme future.

Emendamento 236
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,	2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, ***laddove la Commissione, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, abbia stabilito per la norma interessata che il funzionamento del mercato interno è gravemente distorto,***

Or. en

Motivazione

The proposed Regulation seeks to make the existing Standard Essential Patents (SEP) market in Europe more transparent, more predictable and more efficient. However, it does not introduce evidence that this problem exists. That is concerning, considering that SEPs are becoming increasingly important, for the general ICT sector and other sectors, such as car manufacturers and the Internet of Things. The 'Empirical Assessment'[1] that the Commission asked for showed inconclusive evidence. This is contrary to the Better Regulation principles, which require that any intervention in the markets is evidence-based. Furthermore, important stakeholders on SEP-licensing for this report, including the EPO and UPC, have not been consulted. Finally, the SEPs market is a global market, in which the EU is currently playing an important role. It is important to ensure that the proposed Regulation will not impact the market contrary of what it tries to achieve, by for example incentivizing others countries outside of the EU to continue to infringe existing patents or worse. Until proven otherwise, the current global SEP system seems to work well, giving legal certainty to both SEP holders and implementers. The proposed regulation should therefore only apply to SEPs where the Commission has determined that a genuine internal market problem has

manifested itself, and presented this in a delegated act to both co-legislators.[1] European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Baron, J., Essentiality checks for potential SEPs – Framework for assessing the impact of different policy options, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2873/002897

Emendamento 237
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,	2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono ***in vigore in uno o più Stati membri e sono*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

Motivazione

Il regolamento comprende i brevetti europei essenziali e per i quali è stato assunto un impegno FRAND. L'Unione europea non ha né giurisdizione né competenza per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

Emendamento 238
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di	2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di

normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty**,**	normazione nei confronti della quale il titolare ***attuale o precedente*** del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty**.**

Or. en

Emendamento 239
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) ***e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty***,	2. Il presente regolamento si applica ai brevetti ***in vigore in uno o più Stati membri*** che sono ***stati dichiarati*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND),

Or. en

Emendamento 240
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 241
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 242
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dopo ***l'entrata in vigore*** del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;	(a) ***tre anni*** dopo ***la data di applicazione*** del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 244
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;	(a) ***prima o*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 245
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The Competence Centre will have to be built from the ground-up and will have significant new obligations. The implementation period of 2 years foreseen by the proposal will not be sufficient to get the EUIPO ready. An additional period of 3 years for the registration obligations is necessary, to allow sufficient time for technical implementation and capacity building to ensuring the EUIPO systems and administrative procedures are fully operational, with sufficient guardrails relating to security and data protection. This is also necessary in order to avoid any disruption of potentially already ongoing negotiations or litigation processes, and any highly disruptive bottleneck effects from potentially existing standards being captured in the scope. Indeed, this could create incentives for additional patent hold-out behaviour, to the detriment of SEP holders and their IP rights.The Regulation should only apply to future standards.

Emendamento 246
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 1, paragrafo 1 bis.

Emendamento 247
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 248
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 249
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prima ***dell'***entrata in vigore del presente regolamento***, conformemente all'articolo 66***.	(b) prima ***e dopo l'***entrata in vigore del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 250
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 251
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 252
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Paragrafi non più necessari nell'ambito della struttura riveduta.

Emendamento 253
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 254
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.	4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno ***e non hanno mai dato*** luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3. ***La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco almeno una volta all'anno.***

Or. en

Emendamento 255
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la	4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la

Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse***, ai fini del paragrafo 3***.	Commissione, ***entro [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e*** dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse.

Or. en

Emendamento 256
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse***, ai fini del paragrafo 3***.	4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse.

Or. en

Emendamento 257
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora vi siano elementi di prova	4. Qualora vi siano elementi di prova

sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND ***non*** danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui ***istituisce un elenco di*** tali casi d'uso, norme o parti di esse***, ai fini del paragrafo 3***.	sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui ***fa rientrare*** tali casi d'uso, norme o parti di esse ***nell'ambito di applicazione del regolamento***.

Or. en

Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

Emendamento 258
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il presente regolamento si applica ***ai titolari di*** brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.	5. Il presente regolamento si applica ***a tutti i*** brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri.

Or. fr

Emendamento 259
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;	(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo ***pienamente*** conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

Or. en

Motivazione

"Un' applicazione o un metodo pienamente conformi a una norma": tale chiarimento garantisce la conformità alla definizione dell'ETSI.

Emendamento 260
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP ***in uno o più Stati membri***;	(6) "titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP;

Or. fr

Emendamento 261
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;	(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema***, indipendentemente da dove operi il potenziale licenziatario nella catena di approvvigionamento***;

Or. en

Motivazione

Il titolare di un brevetto SEP con un impegno FRAND ha l'obbligo di concedere licenze su richiesta a terzi, indipendentemente dalla loro posizione nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 262
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;	(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema ***sul mercato unico dell'UE***;

Or. en

Emendamento 263
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non più necessario nell'ambito della struttura riveduta.

Emendamento 264
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;	(10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma ***utilizzato in un prodotto, processo, servizio o sistema***;

Or. fr

Emendamento 265
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le nozioni di "associazione industriale privata" e "specifiche proprietarie" non sono chiare. Non vi è motivo per cui una norma proprietaria sarebbe di fatto esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento. Gli obblighi del pool di brevetti di cui all'articolo 9 ripetono gli obblighi di trasparenza dell'articolo 4. Si suggerisce l'eliminazione dell'articolo 9 e, pertanto, l'eliminazione della definizione di "pool di brevetti" all'articolo 2.

Emendamento 266
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "pool di brevetti": un ***ente creato mediante un accordo con cui*** due ***o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi***;	(11) "pool di brevetti": un ***consorzio di almeno*** due ***società che concordano la concessione di licenze reciproche per brevetti relativamente a una determinata tecnologia. La creazione di un pool di brevetti non solo può far risparmiare tempo ai titolari e ai licenziatari, ma offre spesso anche un miglior controllo sul carattere essenziale e maggiore chiarezza sulle tasse di licenza aggregate, potendo prevedere che i canoni di licenza siano a condizioni FRAND. Inoltre possono funzionare come soluzioni a sportello unico, pertanto si dovrebbe stimolarne l'utilizzo***;

Or. en

Emendamento 267
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;	(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo ***o un consorzio*** con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti ***SEP*** o li danno in licenza a terzi;

Or. en

Emendamento 268
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "valutazione inter pares": processo di riesame dei risultati preliminari delle verifiche del carattere essenziale da parte di valutatori diversi da quelli che hanno effettuato la verifica iniziale del carattere originale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "famiglia di brevetti": un insieme di documenti brevettuali ***riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità***;	(16) "famiglia di brevetti": un insieme di documenti brevettuali ***che hanno tutti almeno una priorità in comune, compresi i documenti prioritari stessi***;

Or. en

Emendamento 270
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) "aggregatore di brevetti": un soggetto che deriva i suoi profitti dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla

produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di beni o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona.

Or. en

Emendamento 271
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) "brevetto unitario": il titolo giuridico che assicura una protezione uniforme in tutti i paesi partecipanti sulla base di uno sportello unico, fornendo enormi vantaggi in termini di costi e di riduzione degli oneri amministrativi;

Or. en

Emendamento 272
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) "tribunale unificato dei brevetti": accordo tra paesi dell'UE per

istituire una giurisdizione unica e specializzata in materia di brevetti, a cui ricorrere per la risoluzione delle controversie sui brevetti SEP;

Or. en

Emendamento 273
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 quater) "registro dei brevetti unitari": registro contenente l'impegno dei titolari di brevetti a concedere in licenza i brevetti a condizioni FRAND;

Or. en

Emendamento 274
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 quinquies)"centro di arbitrato e mediazione dei brevetti": centro cui si può ricorrere per la risoluzione delle controversie sui brevetti SEP, come la determinazione del carattere essenziale dei brevetti in questione e delle adeguate condizioni FRAND per la concessione di licenze. Il centro offre sostegno per la risoluzione delle controversie relative ai brevetti europei "classici" e ai brevetti unitari. L'organo giurisdizionale può valutare con le parti la possibilità di arrivare a una risoluzione utilizzando le strutture del centro di arbitrato e

mediazione dei brevetti.

Or. en

Emendamento 275
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Concessione della licenza a tutti
	I titolari di brevetti essenziali, indipendentemente dal fatto che i loro brevetti riguardino o meno norme rientranti nel presente regolamento, e laddove essi o i titolari precedenti si siano impegnati a favore di condizioni FRAND, non possono negare la concessione di una licenza a condizioni FRAND a nessuna parte che ne faccia richiesta, a prescindere dalla posizione del potenziale licenziatario all'interno della catena di approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

È fondamentale sottolineare che le licenze per tutti i brevetti SEP con impegni FRAND dovrebbero essere messe a disposizione di qualsiasi parte che richieda una licenza a condizioni FRAND, a prescindere dalla sua posizione all'interno della catena di approvvigionamento.

Emendamento 276
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Concessione di licenze a condizioni non discriminatorie
	I titolari di brevetti essenziali per una norma rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, non rifiutano di concedere una licenza a nessuna parte disposta ad accettare una licenza a condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 277
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo -3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -3
	Composizione del centro di competenza
	Il centro di competenza è composto da esperti indipendenti con comprovata esperienza nel settore dei brevetti.
	L'indipendenza di tali esperti è verificata dal consiglio di amministrazione dell'ufficio europeo dei brevetti prima dell'assunzione dell'incarico o in qualsiasi momento sia ritenuto necessario nel corso dell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 278
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I compiti previsti dal presente regolamento sono svolti da un centro di competenza istituito in seno all'EUIPO, dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie.	1. I compiti previsti dal presente regolamento sono svolti da un centro di competenza istituito in seno all'EUIPO, dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie***, e in stretta collaborazione con l'ufficio europeo dei brevetti, gli uffici nazionali dei brevetti e le organizzazioni di normazione***.

Or. en

Emendamento 279
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituire e gestire elenchi di ***valutatori e*** conciliatori;	(b) istituire e gestire elenchi di conciliatori ***per la procedura tecnica di conciliazione e quella di determinazione delle condizioni FRAND***;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione. Il conciliatore deputato alla procedura tecnica deve essere in possesso delle competenze tecniche pertinenti.

Emendamento 280
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 281
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) creare e amministrare ***un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP***;	(c) creare e amministrare ***una procedura tecnica di conciliazione***;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 282
Adrián Vázquez Lázara

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) offrire corsi di formazione ai ***valutatori e ai*** conciliatori;	(e) offrire corsi di formazione ai conciliatori ***per la procedura tecnica di conciliazione e la determinazione delle condizioni FRAND***;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 283
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 284
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 285
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) amministrare un processo per ***la*** determinazione delle royalty aggregate;	(f) amministrare un processo per ***agevolare gli accordi sulla*** determinazione delle royalty aggregate;

Or. en

Emendamento 286
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 287
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e ***le relazioni*** non ***riservate*** sulle determinazioni delle condizioni FRAND;	i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e ***i pareri*** non ***riservati*** sulle determinazioni delle condizioni FRAND;

Or. fr

Emendamento 288
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle ***verifiche del carattere essenziale e le*** relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND;	i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 289
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) ***sensibilizzare alla*** concessione di licenze per i brevetti SEP***, compresa la concessione di licenze per i brevetti SEP*** nella catena del valore.	(j) ***creare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di*** concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore.

Or. fr

Emendamento 290
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo -4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -4
	Ufficio europeo dei brevetti
	1. È istituito un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro"), in collaborazione con l'ufficio europeo dei brevetti.
	2. La verifica del carattere essenziale dei brevetti essenziali è effettuata, laddove necessario, nell'ambito della domanda di brevetto presso l'ufficio europeo dei brevetti.

Or. en

Emendamento 291
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").	***soppresso***

Or. en

Emendamento 292
Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto;	(b) l'identificazione dei brevetti SEP registrati***, compresi quelli già in vigore in uno o più Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento***, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto;

Or. fr

Emendamento 293
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la versione della norma, la specifica tecnica e ***le sezioni*** della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale;	(c) la versione della norma, la specifica tecnica e ***una sezione illustrativa*** della specifica tecnica per la quale il brevetto è considerato essenziale;

Or. en

Motivazione

È inutile, oneroso e costoso richiedere l'identificazione di tutte le sezioni per le quali la norma è essenziale. È possibile che tale disposizione dia luogo a ulteriori controversie e non è necessaria per stabilire se un brevetto sia essenziale e debba pertanto essere oggetto di una

licenza.

Emendamento 294
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;	(h) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty***, esenzioni da royalty*** e sconti del titolare del brevetto SEP;

Or. en

Emendamento 295
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la concessione o il trasferimento di una licenza attraverso i pool di brevetti, ove applicabile ai sensi dell'articolo 9;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Patent pools should be stimulated, because they can address many of the SEP licensing challenges by offering better scrutiny on essentiality, more clarity on aggregate licensing fees and one-stop-shop solutions. This was confirmed by the European Commission Communication of 29 November 2017 "Setting out the EU approach to Standard Essential Patents", COM(2017) 712 final, which stated that "The creation of patent pools or other licensing platforms, within the scope of EU competition law, should be encouraged. " Article 9 already requires patent pools to publish a list of licensees by sector. This provision would require an extra administrative burden. It also confirms the amendments related to art 15-18.

Emendamento 296
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e un riferimento al risultato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 297
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e ***un riferimento al risultato***;	(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e***, salvo che ciò non sia possibile a causa di obblighi contrattuali concordati tra le parti, l'esito di tale processo***;

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b). Siccome la verifica del carattere essenziale effettuata dai pool di brevetti può essere soggetta a clausole di riservatezza, la riservatezza di tali accordi deve essere rispettata.

Emendamento 298
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale ***o una valutazione inter pares,*** e un riferimento al risultato;	(c) informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale ***da parte di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro*** e un riferimento al risultato***, se in esito di una sentenza definitiva***;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 299
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***informazioni indicanti*** se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e ***un riferimento al*** risultato;	(c) ***qualsiasi informazione indicante*** se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares ***prima della registrazione***, e ***il*** risultato ***della verifica del carattere essenziale***;

Or. en

Emendamento 300
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1***, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15,***	(f) la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1;

paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11;

Or. en

Motivazione

Cfr. articoli da 15 a 18.

Emendamento 301
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) la data di sospensione del brevetto SEP dal registro, ai sensi dell'articolo 22;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b).

Emendamento 302
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) la data di cancellazione del brevetto SEP dal registro ai sensi dell'articolo 25, e i motivi della cancellazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 303
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima della registrazione dei propri brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale.

Or. en

Motivazione

I titolari di brevetti SEP che già ricorrono a buone prassi di settore per la verifica sistematica del carattere essenziale dei propri brevetti non dovrebbero essere costretti a sottoporsi al processo ridondante e costoso di verifiche a campione previsto dall'articolo 29.

Emendamento 304
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il centro di competenza rende il registro facilmente accessibile al pubblico. I dati sono considerati di interesse pubblico e sono accessibili gratuitamente ai terzi.	7. Il centro di competenza rende il registro facilmente accessibile al pubblico. ***Il centro di competenza fornirà una copia tradotta nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, se necessario.*** I dati sono considerati di interesse pubblico e sono accessibili gratuitamente ai terzi.

Or. fr

Emendamento 305
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo riguarda informazioni che per i titolari di brevetti SEP è irrealistico o addirittura infattibile condividere. L'obbligo di condivisione delle informazioni di cui alla lettera b) dovrebbe spettare agli utilizzatori, considerato che sono gli unici che potrebbero realisticamente fornirle (cfr. articolo 7).

Emendamento 306
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;	(b) le condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty***, esenzioni da royalty*** e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;

Or. en

Emendamento 307
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) eventuali impegni da parte di un titolare di brevetti SEP a offrire alle PMI condizioni favorevoli o accesso esente da

	royalty ai propri brevetti SEP in linea con l'articolo 62;

Or. en

Emendamento 308
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b);	(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi***, nonché una proiezione dei prezzi, la previsione di volumi di vendita ed eventuali altri dati di mercato pertinenti,*** noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b);

Or. en

Emendamento 309
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND ai sensi dell'articolo 11;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 310
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 311
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articoli da 15 a 17.

Emendamento 312
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le perizie di cui all'articolo 18;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 18.

Emendamento 313
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le perizie di cui all'articolo 18;	(h) le perizie ***vincolanti*** di cui all'articolo 18;

Or. fr

Emendamento 314
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, i pareri motivati o i pareri motivati definitivi ai sensi dell'articolo 33;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 315
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, i pareri motivati o i pareri motivati definitivi ai sensi dell'articolo 33;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 316
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25;	(k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25 ***e un'annotazione di tutte le informazioni pertinenti sul brevetto SEP cancellato***;

Or. en

Emendamento 317
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Sono accessibili al pubblico le seguenti informazioni della banca dati: un elenco di "licenziatari riluttanti" in cui figurano le organizzazioni che hanno dimostrato di tenere un comportamento "dilatorio", o nei procedimenti di contenzioso o rifiutando di intraprendere la procedura di determinazione delle condizioni FRAND, ai sensi dell'articolo 46.

Or. en

Emendamento 318
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.	3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), ***è esente da tasse in linea di principio.*** Può essere soggetto al pagamento di una tassa ***caso per caso***. ***Le informazioni rese accessibili non sono soggette alle condizioni di concessione delle licenze, affinché possano essere utilizzate liberamente.***

Or. en

Emendamento 319
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.	3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa ***di importo ragionevole, come definito all'articolo 63***.

Or. fr

Emendamento 320
Gilles Lebreton

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo	4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo

gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.	gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza. ***Anche le università possono accedere gratuitamente a tali informazioni registrandosi presso i centri di competenza.***

Or. fr

Emendamento 321
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito***, previa registrazione presso il centro di competenza***.	4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito.

Or. en

Motivazione

La registrazione previa non dovrebbe costituire una condizione per l'accesso delle autorità pubbliche.

Emendamento 322
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni	1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta ***una dichiarazione motivata per giustificare tale riservatezza e*** una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a

presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.	consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Or. en

Emendamento 323
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa.	5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa ***di importo ragionevole***.

Or. fr

Emendamento 324
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare di un brevetto ***SEP*** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:	***Qualsiasi*** titolare di un brevetto ***essenziale per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND in uno o più Stati membri*** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 325
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:	***L'utilizzatore*** di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 326
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP;	(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP; ***a tale proposito, i componenti o i moduli che possono essere incorporati in altri prodotti, processi, servizi o sistemi costituiscono di per sé "prodotti, processi, servizi o sistemi" nella misura in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o destinato ad essere applicato a tali componenti o moduli;***

Or. fr

Emendamento 327
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note ***al titolare del*** brevetto SEP;	(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, ***nonché una proiezione dei prezzi, la previsione di volumi di vendita ed eventuali altri dati di mercato pertinenti,*** nella misura in cui tali informazioni sono note ***all'utilizzatore di un*** brevetto SEP;

Or. en

Emendamento 328
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per i titolari di brevetti SEP è impossibile fornire informazioni in merito ai potenziali prodotti e applicazioni della tecnologia brevettata. Queste informazioni dovrebbero essere fornite dagli utilizzatori e aggiunte alla banca dati. Inoltre, la proposta di aggiungere una proiezione dei prezzi, i volumi di vendita e altri dati di mercato pertinenti ha l'obiettivo di rendere gli obblighi di trasparenza più equilibrati e, pertanto, promuovere la diffusione delle licenze per brevetti SEP.

Emendamento 329
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il centro di competenza si coordina con gli uffici dei brevetti pertinenti e con le organizzazioni di normazione per verificare la solidità delle informazioni fornite dal titolare di brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 330
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Informazioni sul carattere essenziale	
Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:	
(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione;	
(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti	

e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Or. en

Emendamento 331
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare di un brevetto ***SEP*** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:	***Qualsiasi*** titolare di un brevetto ***essenziale per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND in uno o più Stati membri*** fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:

Or. en

Emendamento 332
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione di tale decisione;	(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro ***tre*** mesi dalla pubblicazione di tale decisione;

Or. en

Emendamento 333
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro ***sei mesi dalla pubblicazione di tale decisione***;	(a) la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro ***due settimane dalla sentenza definitiva***;

Or. en

Emendamento 334
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate ***prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*** da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.	(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Or. en

Emendamento 335
Catharina Rinzema, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate ***prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi***	(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate da un valutatore indipendente***, ad esempio*** nell'ambito di un

dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.	pool ***di brevetti***, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b). Le verifiche del carattere essenziale effettuate da enti indipendenti dovrebbero essere prese in considerazione non solo prima, ma anche dopo l'inizio del nuovo sistema, al fine di evitare una duplicazione di azioni e costi.

Emendamento 336
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.	(b) eventuali ***altre*** verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente***, anche*** nell'ambito di un pool ***di brevetti***, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Or. en

Emendamento 337
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente ***nell'ambito di un pool***, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.	(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Or. fr

Emendamento 338
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) qualsiasi informazione sulla verifica del carattere essenziale o sulla valutazione inter pares effettuata prima della registrazione del brevetto essenziale, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c).

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è riconoscere le buone prassi di settore dei titolari di brevetti SEP che verificano già in maniera sistematica il carattere essenziale dei propri brevetti.

Emendamento 339
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Informazioni che devono fornire i pool di brevetti	
I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:	
(a) le norme soggette a licenze collettive;	
(b) gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo;	
(c) il processo di valutazione dei brevetti SEP;	
(d) l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione;	
(e) l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;	
(f) riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi;	
(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente;	
(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;	
(i) gli accordi di licenza standard per categoria di prodotti;	
(j) l'elenco dei licenzianti di ciascuna categoria di prodotti;	
(k) l'elenco dei licenziatari di ciascuna categoria di prodotti.	

Or. en

Motivazione

Gli obblighi del pool di brevetti di cui all'articolo 9 ripetono gli obblighi di trasparenza dell'articolo 4.

Emendamento 340
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:	***soppresso***
(a) le norme soggette a licenze collettive;	
(b) gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo;	
(c) il processo di valutazione dei brevetti SEP;	
(d) l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione;	
(e) l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;	
(f) riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi;	
(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente;	
(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;	
(i) gli accordi di licenza standard per categoria di prodotti;	
(j) l'elenco dei licenzianti di ciascuna categoria di prodotti;	
(k) l'elenco dei licenziatari di ciascuna categoria di prodotti.	

Or. en

Emendamento 341
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) le norme identificate come "norme aperte";

Or. en

Emendamento 342
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il processo di valutazione dei brevetti SEP;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b). La verifica del carattere essenziale effettuata da pool di brevetti è spesso considerata un segreto commerciale, la cui divulgazione limiterebbe l'efficacia del pool di brevetti.

Emendamento 343
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b). Per garantire la sicurezza dei valutatori tecnici dei pool di brevetti,

che offrono le verifiche del carattere essenziale, è necessario tenerne riservati i nomi.

Emendamento 344
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 4, lettera b). La divulgazione di un elenco di brevetti SEP valutati e di un elenco di brevetti SEP sotto licenza implicherebbe una violazione della riservatezza da parte del pool di brevetti e sarebbe in contrasto con gli obblighi contrattuali che disciplinano il pool di brevetti.

Emendamento 345
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente;	(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente; ***a tale proposito, i componenti o i moduli che possono essere incorporati in altri prodotti, processi, servizi o sistemi costituiscono di per sé "prodotti, processi, servizi o sistemi" nella misura in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o destinato ad essere applicato a tali componenti o moduli;***

Or. fr

Emendamento 346
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti ***o l'ente***;	(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti;

Or. en

Emendamento 347
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;	(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti***, comprese le informazioni sul calcolo delle royalty per ciascun titolare di brevetto SEP nel pool e il canone di royalty aggregato, se applicabile***;

Or. en

Emendamento 348
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;	(h) le politiche in materia di royalty***, di esenzione da royalty*** e di sconti per categoria di prodotti;

Or. en

Emendamento 349
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il centro di competenza verifica l'accuratezza delle informazioni pubblicate dai pool di brevetti conformemente al primo comma e riferisce in merito con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base di una metodologia pubblicamente disponibile che garantisce una verifica accurata, trasparente e coerente.

Or. en

Emendamento 350
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***sei mesi dall'adozione di una*** sentenza relativa a brevetti SEP gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:	1. Entro ***due settimane dalla*** sentenza ***definitiva*** relativa a brevetti SEP gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:

Or. en

Emendamento 351
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Informazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND	
1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro sei mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.	
2. Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.	

Or. en

Motivazione

Alternative dispute resolution proceedings are voluntary, contractual in nature and confidential. This provision could endorse or permit breach of confidence/contract. It would undermine attempts at alternative dispute resolution for SEP licenses worldwide, nullifying the value of similar systems established by international arbitration institutions (e.g. ICC, LCIA, WIPO, AAA and many others). In addition, the EUIPO cannot be forcibly introduced to the confidentiality regimes of all SEP licensing resolution mechanisms, which are often established under non-EU jurisdictions.

Emendamento 352
Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro ***sei*** mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli	1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro ***quattro*** mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli

utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.	utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Or. en

Emendamento 353
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.	1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, ***compresi tutti i dati pertinenti che devono essere forniti dalle organizzazioni di normazione,*** nonché i pareri e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.

Or. en

Emendamento 354
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.	1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri ***motivati e vincolanti*** e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.

Or. fr

Emendamento 355
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gestire le registrazioni dei brevetti SEP***, le verifiche del carattere essenziale*** e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;	(a) gestire le registrazioni dei brevetti SEP e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 356
Adrián Vázquez Lázara, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) gestire le registrazioni dei brevetti SEP***, le verifiche del carattere essenziale*** e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;	(a) gestire le registrazioni dei brevetti SEP e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la nuova procedura tecnica di conciliazione.

Emendamento 357
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) informare il pubblico e tutte le parti interessate dell'esistenza e della qualità delle norme, con strumenti di ricerca di facile accesso e risultati di ricerca di ragionevole comprensione;

Or. en

Emendamento 358
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.	3. Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi***, dell'OMPI*** e degli ***altri*** organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Or. en

Emendamento 359
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Cooperazione rafforzata con l'ufficio europeo dei brevetti, gli uffici nazionali dei brevetti e le organizzazioni di normazione
	Nell'adempimento delle proprie funzioni previste dal presente regolamento, il centro di competenza effettua verifiche regolari con l'ufficio europeo dei brevetti, gli uffici nazionali dei brevetti e le organizzazioni di normazione al fine di definire un livello massimo di certezza del diritto.
	Il formato e la frequenza di tali procedure di verifica sono determinati da atti delegati.

Or. en

Emendamento 360
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Obbligo di buona fede
	I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP devono agire in buona fede prima, durante e dopo le negoziazioni per la concessione delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che ricorrono a tecnologie standardizzate devono cercare in modo proattivo di ottenere una licenza dal titolare di brevetti SEP che possiede la tecnologia che utilizzano.

Or. en

Motivazione

Gli utilizzatori che utilizzano o intendono utilizzare tecnologie standardizzate dovrebbero cercare di ottenere licenze per il loro utilizzo.

Emendamento 361
Antonius Manders, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Notifica di una norma ***e di una royalty aggregata***	Notifica di una norma

Or. en

Emendamento 362
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND*** notificano al centro di competenza***, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti***:	1. ***Le organizzazioni di normazione*** notificano al centro di competenza:

Or. en

Emendamento 363
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gli usi della norma noti ai titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 364
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale notifica è effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.	2. Tale notifica è effettuata ***a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per le norme già adottate, b)*** entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica

	adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 365
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale notifica è effettuata entro ***30 giorni*** dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.	2. Tale notifica è effettuata entro ***sei mesi*** dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.

Or. en

Motivazione

Per i titolari di brevetti SEP è impossibile condividere le informazioni previste dal presente articolo, soprattutto in 30 giorni. L'obbligo dovrebbe riguardare le organizzazioni di normazione e, a fini pratici, i tempi dovrebbero essere prolungati a sei mesi.

Emendamento 366
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente ***al centro di competenza*** le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.	3. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente ***a) le norme già adottate entro un periodo massimo di 150 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento b)*** le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica ***al centro di competenza***.

Or. fr

Emendamento 367
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza	
1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.	
2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:	
(a) la denominazione commerciale della norma;	
(b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;	
(c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;	
(d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;	
(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;	
(f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);	
(g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;	
(h) l'eventuale periodo di validità della	

royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:

(a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o

(b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 368
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza	
1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.	
2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:	
(a) la denominazione commerciale della norma;	
(b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;	
(c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al	

paragrafo 1;

(d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;

(f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);

(g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;

(h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:

(a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c);

(b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

The proposed Regulation believes that companies taking licenses for patents that are deemed essential to an open standard need more information about aggregate royalties to facilitate license negotiations with patent owners. There is however, no evidence to support this claim. The Commission would set the aggregate, or total, royalty that should be paid to the SEP holder to license all SEPs for a given standard and in doing so, solve 'one of the key issues' in SEP licensing negotiations. This is however, not supported in the Commission's own study.[1] Determining the aggregated royalty is normally done by a SEP holder and SEP licensor, and in case that bilateral process fails, determined by national courts on a case-by-case basis. To determine that an aggregated royalty would be set collectively, would risk a breach of competition law principles. The difficulties that arise when trying to determine the aggregated royalties is difficult and therefore, should remain with the experts working for the

EU courts of law.[1] European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Baron, J., Essentiality checks for potential SEPs – Framework for assessing the impact of different policy options, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2873/002897

Emendamento 369
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza	
1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.	
2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:	
(a) la denominazione commerciale della norma;	
(b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;	
(c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;	
(d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;	
(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;	
(f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);	

(g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;

(h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:

(a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c);

(b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

The provision for SEP holders to collectively set an aggregate royalty for their SEPs risks a breach of competition law principles. The aggregate royalty may, in any event, be calculated from individual rates that SEP holders are encouraged to publish. The determination of an aggregate royalty for an entire standard and specific use cases that the Commission proposes is fraught with difficulty and it has so far only been attempted a few times by national courts outside the EU. The few such cases have so far clearly demonstrated that the determination of an aggregate royalty for SEPs is a task that belongs to the courts of law. More generally, the Commission proposal appears to allow top-down price regulation, which is an infringement of Union principles unless there is a clear evidence of market failure (which in this case is absent). This provision should therefore be removed.

Emendamento 370
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per ***i quali*** sono stati assunti impegni FRAND possono	1. I titolari ***e gli utilizzatori*** di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri ***riguardanti una norma identificata ai***

notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.	***sensi dell'articolo 1, paragrafo 4,*** per ***la quale*** sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.

Or. en

Emendamento 371
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;	(c) i nomi dei titolari ***e degli utilizzatori*** di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 372
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);	(f) gli utilizzi noti ai titolari ***e/o agli utilizzatori*** di brevetti SEP di cui alla lettera c);

Or. en

Emendamento 373
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Revisione della royalty aggregata	
1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.	
2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.	

Or. fr

Emendamento 374
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Revisione della royalty aggregata	
1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.	
2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.	

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 375
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Revisione della royalty aggregata	
1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.	
2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.	

Or. en

Motivazione

The provision for SEP holders to collectively set an aggregate royalty for their SEPs is a risk of breach of competition law principles. The aggregate royalty may, in any event, be calculated from individual rates that SEP holders are encouraged to publish. The determination of an aggregate royalty for an entire standard and specific use cases that the Commission proposes is fraught with difficulty and it has so far only been attempted a few times by national courts outside the EU. The few such cases have so far clearly demonstrated that the determination of an aggregate royalty for SEPs is a task that belongs to the courts of law. More generally, the Commission proposal appears to allow top-down price regulation, which is an infringement of the European Union principles unless there is a clear evidence of market failure (which in this case is absent). This provision should therefore be removed.

Emendamento 376
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.	1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari ***e gli utilizzatori*** di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.

Or. en

Emendamento 377
Emmanuel Maurel

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata	
1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.	
2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.	
3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:	
(a) la denominazione commerciale della norma;	
(b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data	

della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;

(c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;

(d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;

(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. fr

Emendamento 378
Catharina Rinzema, Bart Groothuis, Annie Schreijer-Pierik, Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata	
1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.	
2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.	
3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:	
(a) la denominazione commerciale della norma;	
(b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;	
(c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;	
(d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;	
(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come	

essenziali per la norma.

4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 15.

Emendamento 379
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata	
1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.	
2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.	
3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:	
(a) la denominazione commerciale della norma;	
(b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;	
(c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;	
(d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;	
(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.	
4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di	

fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. en

Emendamento 380
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.	1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma***, o gli utilizzatori che desiderano attuare la norma,*** possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore ***o un panel di conciliatori ai sensi dell'articolo 39*** dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle

discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

Or. en

Emendamento 381
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il centro di competenza pubblica un invito a manifestare interesse per invitare a partecipare al processo altri titolari di brevetti SEP per la norma, attuali utilizzatori e utilizzatori che intendono immettere sul mercato prodotti con la norma.

Or. en

Emendamento 382
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.	5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari ***e gli utilizzatori*** di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

Or. en

Emendamento 383
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.	5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari ***e gli utilizzatori*** di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

Or. en

Emendamento 384
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.	6. I titolari ***e gli utilizzatori*** di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Or. en

Emendamento 385
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni	6. I titolari ***e gli utilizzatori*** di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle

presentate a titolo riservato.	informazioni presentate a titolo riservato.

Or. en

Emendamento 386
Tiemo Wölken, Ibán García Del Blanco, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.	7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP ***di cui al paragrafo 3*** non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Or. en

Emendamento 387
Patrick Breyer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.	7. Nel caso in cui i titolari ***o gli utilizzatori*** di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

Or. en

Emendamento 388
Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The provision for SEP holders to collectively set an aggregate royalty for their SEPs is a risk of breach of competition law principles. The aggregate royalty may, in any event, be calculated from individual rates that SEP holders are encouraged to publish. The determination of an aggregate royalty for an entire standard and specific use cases that the Commission proposes is fraught with difficulty and it has so far only been attempted a few times by national courts outside the EU. The few such cases have so far clearly demonstrated that the determination of an aggregate royalty for SEPs is a task that belongs to the courts of law. More generally, the Commission proposal appears to allow top-down price regulation, which is an infringement of the European Union principles unless there is a clear evidence of market failure (which in this case is absent). This provision should therefore be removed.